

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2418 del 24/04/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GAZZOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO TARONE - USO: ATTRAVERSAMENTO CON PONTE - CONCESSIONARI: CALLONI DAVIDE E BARAHONA MARY JOHANNA - PRATICA: 11196/2024 - PROCEDIMENTO: PC22T0058.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2509 del 24/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GAZZOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO TARONE - USO: ATTRAVERSAMENTO CON PONTE - CONCESSIONARI: CALLONI DAVIDE E BARAHONA MARY JOHANNA - PRATICA: 11196/2024 - PROCEDIMENTO: PC22T0058.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** l’atto n. 1485 del 23/03/2023 con il quale è stata rilasciata alla Signora Cioni Anna Maria (C.F.: CNINMR40C49F205R), la concessione per l’occupazione di aree demaniali mediante attraversamento del Rio Tarone con ponte ad una corsia, ad uso privato, ubicato in Comune di Gazzola (PC), Località Lampugnana su terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 21 fronte mappale 135/p in sponda sinistra e foglio 22 fronte mappale 2/p in sponda destra, con scadenza il 22/03/2035 (codice procedimento: PC22T0058);

**VISTA** l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 42626 in data 05/03/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 44100 in data 06/03/2024), con la quale i Signori Calloni Davide (C.F.: CLLDVD80M19F205O) e Barahona Mary Johanna (C.F.: BRHMYJ80T42Z604O), hanno provveduto a richiedere il cambio di titolarità, a proprio favore, del sopracitato atto n. 1485/2023;

**PRESO ATTO** che:

- a supporto della suddetta istanza, è stata presentata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 55699 in data 25/03/2024 copia dell’atto notarile a firma del Notaio dott. Alessandro Mimmo, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Como in data 26/04/2023 al n. 7696 serie 1T dal quale si evince l’avvenuta compravendita tra i Signori Cioni Anna Maria, Calloni Davide e Barahona Mary

Johanna di un immobile sito in Comune di Gazzola (PC);

- il ponte oggetto della succitata concessione atto n. 1485/2023 si pone a servizio dell'immobile oggetto della compravendita in parola;

**RICHIAMATI** i pareri, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 12830 in data 24/01/2023);
- Comune di Gazzola (nota assunta al protocollo ARPAE n. 24079 in data 09/02/2023);

**ACCERTATO** che:

- è stato versato quanto dovuto per i canoni fino al 2024 compreso;
- i richiedenti hanno corrisposto le spese istruttorie;
- il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., risulta regolarmente costituito per l'importo di € 250,00 in data 17/04/2024;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta**, che non sussistano elementi ostativi al

all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., ai Signori Calloni Davide (C.F.: CLLDVD80M19F205O) e Barahona Mary Johanna (C.F.: BRHMYJ80T42Z604O), il cambio di titolarità della concessione per l'occupazione con attraversamento di porzione di area demaniale del Rio Tarona con ponte ad una corsia ad uso privato (lunghezza 11,2 m e larghezza 3,9 m), ubicato in Comune di Gazzola (PC), Località Lampugnana, su terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 21, fronte di parte del mappale 135 in sponda sinistra e foglio 22 fronte di parte del mappale 2 in sponda destra come da planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Codice Procedimento: PC22T0058);**
- b) di confermare che** la concessione è valida fino al 22/03/2035 come stabilito nel sopracitato atto n. 1485/2023;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 17/04/2024;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata in solido ai Signori Calloni Davide (C.F.: CLLDVD80M19F205O) e Barahona Mary Johanna (C.F.: BRHMYJ80T42Z604O), conseguentemente qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli obblighi relativi;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed

Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

**RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

**RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Calloni Davide (C.F.: CLLDVD80M19F205O) e Barahona Mary Johanna (C.F.: BRHMYJ80T42Z604O), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0058.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento di porzione di area demaniale del Rio Tarona con ponte ad una corsia ad uso privato (lunghezza 11,2 m e larghezza 3,9 m), ubicato in Comune di Gazzola (PC), Località Lampugnana, su terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 21, fronte di parte del mappale 135 in sponda sinistra e foglio 22 fronte di parte del mappale 2 in sponda destra. come da elaborato tecnico allegato.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha durata fino al 22/03/2035 come definito nell'atto n. 1485 del 23/03/2023 di cui il presente si pone come cambio titolarità;
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dei Concessionari da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'attraversamento risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a **€ 185,29**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**;
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza

all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora i Concessionari intendano recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di

eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.


#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni di carattere idraulico già redatte dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 12830/2023), allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

#### **Planimetria**



**I sottoscritti Calloni Davide (C.F.: CLLDVD80M19F2050) e Barahona Mary Johanna (C.F.:**

**BRHMYJ80T42Z604O), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 17/04/2024 Firmato per accettazione, i concessionari**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a. Arpae-Sac Piacenza

Via XXI Aprile n° 48

29121 Piacenza

pec: [aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Comune di Gazzola

[protocollo@pec.comune.gazzola.pc.it](mailto:protocollo@pec.comune.gazzola.pc.it)

Cioni Anna Maria

[lorenzo.quero@geopec.it](mailto:lorenzo.quero@geopec.it)

**Oggetto: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Richiesta concessione di occupazione area demaniale del Rio Tarone ad uso attraversamento privato località Lampugnana – ponte esistente-. SINADOC 38185/22 - Codice Proc. PC22TT0058.**

**Parere idraulico di competenza.**

**Premesso che:**

- il rio Tarone risulta corso d'acqua pubblico, censito come tale al n° 294 nell'elenco acque pubbliche della Provincia di Piacenza, dalla confluenza con il torrente Luretta alla sorgente;
- con nota in data 02/01/2023 protocollo 14.E con cui ARPAE-SAC ha richiesto a questo Servizio il parere idraulico di competenza relativo alla concessione relativa all'attraversamento del rio Tarone – comune di Gazzola – località Lampugnana, catastalmente identificabile al foglio 21 mappale 135/p –sponda sinistra - e foglio 22 mappale 2/p – sponda destra -;

**Considerata**

- la documentazione tecnica allegata alla richiesta di concessione, consistente, con particolare riguardo alla “ Relazione di compatibilità idraulica “ a firma dell'ingegnere Matteo Cassinelli;

**Preso atto**

- che il tombotto, opera esistente, risulta un manufatto di tipo monolitico in calcestruzzo debolmente armato, costruito presumibilmente negli anni '50 / '60. La struttura portante è costituita da una arcata che porta il piano percorribile, i muri d'ala con funzione di contenere il riempimento laterale e la fondazione. La luce della volta, costituente la

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711  
fax 0523 308 716

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

sezione di deflusso idrico in corrispondenza dell'attraversamento, risulta di ampiezza pari a 3,08 m con freccia di 1,54 m;

- come dichiarato nel capitolo 7 della relazione di compatibilità idraulica, l'attraversamento possiede una sezione libera di deflusso rispondente a quanto prescritto dalla normativa cogente in ambito di franco idraulico di sicurezza;

### Vista

- la Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" - approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 -;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni 17 gennaio 2018, per quanto attiene i contenuti espressi al punto 5.2.1.3., richiamando, a tal proposito, che " *l'ampiezza e l'approfondimento dello studio e delle indagini che ne costituiscono la base devono essere commisurati all'importanza del problema e al livello di progettazione* ";
- le pianificazioni di settore, con particolare riguardo alle indicazioni contenute nel P.G.R.A. e nel P.A.I.;

**Espletato** il sopralluogo dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 19/01/2023, durante il quale non sono emersi particolari rilievi ostativi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica, sulla base di quanto sopra si rilascia, ai sensi **dell'articolo 19 comma 5 L.R. 13/2015** ed ai soli fini idraulici ai sensi del **RD 523/1904**,

### Nulla Osta Idraulico

al rilascio della concessione alla sig.ra **Anna Maria Cioni** per attraversamento di terreni demaniali del rio Tarone con ponte esistente in località Lampugnana - comune di Gazzola - individuabili catastalmente al foglio 21 mappale 135/p ( sponda sinistra ) e foglio 22 mappale 2/p ( sponda destra ) secondo le seguenti prescrizioni:

**Art. 1.** - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione ( ordinaria/straordinaria ) e conservazione dell'area oggetto di concessione, anche per effetto di danni connessi a fenomeni di piena o variazioni del fondo alveo.

**Art. 2.** - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

**Art. 3.** - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;

- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;

- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

**Art. 4.** - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

**Art. 5.** - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

**Art. 6.** - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

**Art. 7.** - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

**Art. 8.** - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali nel tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

**Art. 10.** - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

**Art. 11.** - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno dell'area demaniale concessa, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

**Art. 12.** - È vietato l'impianto di colture fisse o con periodo colturale maggiore di un anno.

**Art. 13.** - È vietata l'implementazione di strutture fisse che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

**Art. 14.** - È vietata la movimentazione di terreno senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente.

**Si raccomanda alla richiedente, Sig.ra Anna Maria Cioni, di trasmettere la relazione di verifica statica del manufatto esistente, a firma dell'ingegner Cassinelli e trasmesso a questo Servizio, al comune di Gazzola in qualità di Ente territorialmente competente in materia edilizia/urbanistica ( riferimento D.P.R. 380/01 ed NTC 2018 Capitolo 8.3. Valutazione di Sicurezza ).**

Cordiali saluti

Ing. Federica Pellegrini  
(firmato digitalmente)

DP

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**